



DELIBERA N. 62 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il ricorso proposto dalla Sig.ra ██████████ avverso il provvedimento sanzionatorio del Cpl di ██████████ prot. n. ████████ del 13/06/2019 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la ricorrente sottoscriveva, in data 27/02/2019, presso il CpI di [REDACTED], il Patto di Servizio Personalizzato e contestualmente le veniva consegnata la convocazione per il giorno 02/04/2019. La ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data senza alcuna comunicazione.

Con nota prot. n. [REDACTED] del 13/06/2019, trasmessa con e-mail alla ricorrente nella stessa data, il CpI di [REDACTED] comunica alla ricorrente l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento fissato per il 02/04/2019.

Convocata per il giorno 22/07/2019, la ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data senza alcuna comunicazione di giustificato motivo al CpI.

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, affermando di non essersi potuta presentare all'appuntamento fissato dal CpI perché in maternità. La ricorrente riporta, inoltre, di aver richiesto precedentemente il beneficio dell'indennità di maternità all'INPS.

In merito al ricorso, il CpI rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini di cui alla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione. Il CpI precisa che la ricorrente non ha fatto presente la situazione in occasione della stipula del PdS e contestuale consegna della lettera di convocazione. Aggiunge, inoltre, che se fosse pervenuta in tempo utile, anche successivamente, adeguata certificazione, l'Ufficio avrebbe ritenuto giustificata l'assenza. Solo in data 07/06/2019, a giustificazione di una successiva assenza, la ricorrente ha fatto pervenire un certificato medico attestante l'allattamento e copia dell'atto di dichiarazione di nascita, avvenuta il 16/05/2019.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso della Sig.ra [REDACTED] e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

La ricorrente non ha né comunicato il suo stato di gravidanza né prodotto la documentazione, atta a motivare la giusta causa di assenza all'appuntamento fissato dal CpI.

Le ipotesi di giustificato motivo infatti – tra le quali rientrano quelle legate a “stato di gravidanza nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro”, esplicitate anche nel PdS - vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista - pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario
Dott. Rita De Rinaldis

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)